

Edizione di lunedì 16 settembre 2013

CASI CONTROVERSI

[Esiste un effetto "salvadanaio" nel redditometro?](#)

di Giovanni Valcarenghi

EDITORIALI

[Ci vuole ben altro](#)

di Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino

PENALE TRIBUTARIO

[Quando la dichiarazione infedele espone al reato tributario](#)

di Luigi Ferrajoli

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Perdite su crediti e accordi di composizione](#)

di Paolo Meneghetti

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[I possibili utilizzi delle immobiliari estere](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

RISCOSSIONE

[Riscossione coattiva dei tributi: il Decreto Fare non elimina tutte le criticità](#)

di Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini

BUSINESS ENGLISH

Accountants and career perspectives

di **Enrico Zappa, Justin Rainey**

CASI CONTROVERSI

Esiste un effetto "salvadanaio" nel redditometro?

di **Giovanni Valcarenghi**

L'**accumulo di denaro sui conti correnti**, o comunque **diversamente dimostrabile dal contribuente**, può rappresentare una **valida difesa** per eventuali contestazioni da art. 38 del DPR n.600/1973 su annualità successive? Questo è l'interrogativo che ha posto un Collega scrivendoci su direzione@ecnews.it dopo l'analisi della [circolare n.24/E/13](#) emanata dall'Agenzia delle Entrate a commento del "nuovo" redditometro.

Per prima cosa, va notato che le Entrate sanciscono, nel documento di prassi, la **rilevanza degli accumuli progressi**, ritenendo che i medesimi possano costituire una valida prova che renda credibile il fatto che un contribuente abbia potuto sostenere determinate spese (correnti, o per investimenti) in una **annualità priva della necessaria copertura reddituale**.

Si qui nessun problema, se non fosse che l'Amministrazione richiede al contribuente la prova del **nesso di causalità** tra gli esborsi effettuati e gli accumuli progressi.

Su tale punto si svolge la **nostra riflessione**, tesa a verificare su chi effettivamente gravi l'onere di prova in situazioni come quella rappresentata e, soprattutto, sulle modalità con cui il contribuente possa difendersi già nella **fase endoprocedimentale** (primo e secondo confronto con l'ufficio).

Secondo quanto previsto dalla **norma** e dal **decreto ministeriale del dicembre 2012**, a noi **sembra di poter affermare che in capo al contribuente gravi unicamente un onere di dimostrazione dell'esistenza dei fondi** (quello che, appunto, abbiamo definito come "**salvadanaio**") e, casomai, un ulteriore onere di dimostrazione che si è verificato un **decremento nella disponibilità** delle risorse, proprio per rendere possibile il sostenimento delle spese contestate.

Per rendere più chiaro il concetto, si consideri la situazione del sig. Mario Rossi che, in relazione all'anno X, sia raggiunto da un **invito dell'Ufficio**, che gli contesta il sostenimento di spese per 100, a fronte di un reddito dell'anno di 70. Cosa dovrà fare il contribuente in sede di incontro con l'ufficio, ipotizzando che sul proprio conto corrente giacevano, alla data del 1° gennaio dell'anno oggetto di analisi, denari per un importo di 50?

Sicuramente, stante la non capienza del reddito dell'anno, sarà opportuno dimostrare l'esistenza di **fondi accantonati** precedentemente; al riguardo, sembra sufficiente produrre la

copia dell'estratto conto corrente di gennaio, da cui emerge il saldo iniziale di 50. Infatti, 50 di "salvadanaio" + 70 di reddito, coprono le **spese ipoteticamente ricostruite** al livello di 100 (si è trascurato, per comodità, il tema dello scostamento minimo per l'ammissibilità dell'accertamento).

Ulteriormente, si dovrà anche argomentare che, nella **disponibilità dei risparmi** del contribuente alla fine dell'anno, non vi siano somme di molto superiori a 20, dato ricavato da: $50 + 70 - 100$. Ovviamente, poiché parte delle **spese presunte** non hanno il carattere della certezza, sembra più che appagante il fatto che il deposito si attesti su una somma non di molto differente rispetto al dato calcolato, ma non per questo millimetricamente coincidente con lo stesso.

Non sembra invece necessario fornire un (peraltro complicato) raccordo tra l'**evoluzione dei risparmi**, la **maturazione del reddito** e la **dinamica delle spese**. Ciò per una serie di motivi, che vanno dal fatto che **il reddito si traduce in disponibilità finanziaria** con criteri non sempre equivalenti (si pensi alla esistenza di somme non tassate o tassate in periodi di imposta differenti, come alla presenza di costi di natura non monetaria, come gli ammortamenti), per giungere sino alla considerazione che una serie di uscite (ad esempio quelle per le spese dei veicoli) sono determinate sulla base di stime e statistiche, che ne determinano una possibile dimensione annua, ma non certo il momento di sostenimento.

Quindi, in sede di primo incontro con l'ufficio sembra sufficiente dimostrare l'**esistenza "totale" della provvista** che, unitamente al reddito prodotto, copre le spese presunte, con la ulteriore dimostrazione che la provvista pregressa, proprio per effetto delle spese superiori al reddito annuo, è calata alla fine del periodo. Non è invece necessario effettuare un **preciso raccordo tra entrate ed uscite**; ove ciò sia possibile, anche per grandi linee, si potrà ulteriormente rafforzare la posizione del contribuente.

Al ragionamento di cui sopra riteniamo possa essere assegnata una valenza generale. Ovviamente, l'attenzione dell'ufficio potrà spingersi verso altre tipologie di controlli nei casi in cui l'**ammontare della spesa presunta** sia derivante unicamente (o per la parte preponderante) da **singoli atti di spesa noti all'anagrafe tributaria**, non immediatamente raccordabili con le movimentazioni finanziarie.

Risulta altresì evidente che l'**esistenza della provvista formatasi in anni ancora accertabili e non compatibile con la situazione reddituale** di tali periodi, potrebbe determinare un dirottamento dell'attenzione del fisco su altri periodi, ma non certo il rigetto della giustificazione per l'annualità oggetto di verifica redditometrica.

EDITORIALI

Ci vuole ben altro

di **Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino**

Il **primo sondaggio** di **Euroconference NEWS** non poteva che essere dedicato agli interventi realizzati dal Governo in materia di **Imu**, atteso l'enorme carico di aspettative che sono state poste su questo tema in sede elettorale e nei primi mesi di questa (ennesima) travagliatissima legislatura.

Per non fare pagare la **prima rata**, il Governo ha varato un provvedimento con **coperture per 2,2 miliardi** e ha promesso un intervento della medesima portata per evitare il versamento della **seconda rata**, con la necessità quindi di reperire altri 2,2 miliardi.

Ma era effettivamente così **importante ed urgente** intervenire sull'Imu? O ci sono misure molto più significative che dovevano essere adottate (ma così non è stato)?

Venendo ai risultati del sondaggio, la maggioranza dei nostri Lettori è **critica**.

Il **52%** ha scelto infatti la risposta "*Ci sono ben altre cose da fare*", mentre il **19%** lo ritiene "*Un intervento giusto, ma vanificato dalle altre misure introdotte*": quindi complessivamente il **71%** di chi ha risposto al sondaggio non valuta positivamente l'operato del Governo su questo fronte.

Di diverso avviso è il rimanente **29%**: il **21%** apprezza l'intervento senza "remore", mentre l'**8%** lo ritiene giusto, anche se non prioritario.

Dovendo dire la nostra, non possiamo che ascriverci al gruppo, maggioritario sembra, degli **scettici**.

Anche noi siamo dell'opinione che l'intervento sull'Imu non fosse assolutamente la "**priorità**", anzi, e che non è incoraggiante che il Presidente del Consiglio evochi come una delle principali conseguenze della eventuale caduta del Governo il fatto che in quel caso i contribuenti dovrebbero pagare l'imposta.

Le **risorse** messe su questo fronte, e quelle che dovranno essere reperite per mantenere le promesse fatte, le avremmo più volentieri collocate, ad esempio, sulla riduzione del **cuneo fiscale** e di quello **previdenziale**, vero freno alla ripresa dei consumi, o per scongiurare il temuto **ulteriore aumento dell'aliquota Iva**.

Il **definitivo superamento dell'Imu**, poi, con l'introduzione a partire dal **2014** della **Service Tax** è tutto da scoprire: non è detto, per utilizzare un eufemismo, che i contribuenti italiani staranno necessariamente meglio.

Innanzitutto la **Service Tax** verrà pagata da **tutti i residenti**, a prescindere dal fatto che siano o meno proprietari dell'abitazione in cui vivono, servendo a finanziare servizi di cui fruiscono tutti i cittadini. Alcuni sostengono che la nuova modalità di prelievo avvantaggerà i proprietari di prime case più costose, a scapito degli affittuari, e quindi potrebbe essere ancora più iniqua, incrementando la tassazione in capo ai ceti medi.

Dovrebbe essere poi **gestita integralmente da parte dei Comuni**, e questo ci preoccupa non poco.

Da un lato, come **operatori del settore**, perché fino a questo momento la sensazione è che sin qui il federalismo fiscale (all'italiana) si sia tradotto soltanto in una inutile (e costosa) moltiplicazione di adempimenti.

Dall'altro, come **contribuenti**, perché abbiamo vissuto in questi anni una "esplosione" del prelievo a livello locale, con addizionali comunali e regionali sempre più "esose". Non è difficile immaginare che molti sindaci, privati dell'Imu, proveranno a far quadrare i conti con le addizionali, in attesa dei rimborsi dell'imposta sulla casa che dovrebbero arrivare dallo Stato.

Lo scenario quindi presenta **poche luci e molte ombre**, con la sensazione che in questa vicenda abbia prevalso la "ragion di Stato" e con essa le speranze di tenuta di un Governo sempre più appeso ad un esile filo.

Ci vuole davvero ben altro per sperare in un rilancio di economia e consumi.

A questo punto non ci resta che invitarvi a partecipare al nuovo sondaggio di questa settimana: dite la vostra sul **redditometro** e sulla sua adeguatezza come **strumento di contrasto** all'evasione.

PENALE TRIBUTARIO

Quando la dichiarazione infedele espone al reato tributario

di **Luigi Ferrajoli**

Il delitto di dichiarazione infedele di cui all'**art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000** punisce con la **reclusione da uno a tre anni** chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indica in una delle **dichiarazioni annuali** relative a dette imposte elementi attivi per un **ammontare inferiore** a quello effettivo od elementi passivi **fittizi**.

Detta figura criminosa è caratterizzata da un'ampia portata applicativa dal punto di vista oggettivo, essendo richiesta la mera **presentazione** di una dichiarazione non veritiera, non qualificata da ulteriori **espedienti fraudolenti** finalizzati ad ostacolare i poteri di accertamento erariale (cfr.: [Cass. 2 agosto 2012, n. 13926](#)).

Sulla conformazione della fattispecie è poi di recente intervenuto il **D.L. n. 138/2011**, convertito in Legge n. 148/2011, il quale, con incisive modifiche in tema di **abbassamento delle soglie** di punibilità e di allungamento dei **termini di prescrizione**, ha contribuito ad un ulteriore ampliamento della platea di soggetti passibili di rispondere penalmente per l'evasione.

La dilatazione dell'ambito applicativo del delitto di dichiarazione infedele si interseca con il tema della rilevanza penale delle diverse **tipologie di accertamento** a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, *in primis* l'accertamento di tipo sintetico, nonché della contestazione in sede tributaria dell'**elusione fiscale** e dell'**abuso del diritto**.

Emerge, pertanto, la necessità di ripercorrere, sia pure in sintesi, gli orientamenti giurisprudenziali riguardanti i rapporti tra la **formazione della prova** in ambito tributario, da una parte, e penale, dall'altro, allorché all'origine sussista un **fatto illecito** rilevante per entrambi i rami dell'ordinamento. Orientamenti che, se confermati, saranno idonei ad incrementare in maniera significativa la rilevanza penale delle violazioni tributarie.

Innanzitutto, un delicato aspetto del sistema è rappresentato dal fatto che moltissimi rilievi fiscali hanno natura essenzialmente **presuntiva**, nella misura in cui il Legislatore tributario consente di contestare e sanzionare amministrativamente un'evasione presunta e non fondata su fatti materiali. Con riferimento, ad esempio, all'**accertamento redditometrico**, la capacità di spesa del contribuente manifestatasi in un determinato periodo d'imposta non costituisce di per se? prova che il contribuente stesso abbia conseguito un reddito tale da giustificare le spese sostenute nel medesimo periodo temporale.

Di fronte a tali fattispecie, occorre allora chiedersi se, una volta superate in sede di accertamento le soglie di punibilità previste dal D.Lgs. n. 74/2000, i **valori** fondanti la maggiore imposta evasa e, di conseguenza, i **metodi** determinativi di questi ultimi siano vincolanti anche in **sede penale** ed in che misura.

Al riguardo, la Giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che anche l'accertamento sintetico può rappresentare un valido **elemento di indagine** per stabilire, in ambito penale, se vi sia stata evasione e se questa abbia raggiunto le soglie di punibilità? previste dalla legge, ma e? d'altro canto indispensabile, a tal fine, *“che il giudice non arresti il proprio esame alla constatazione dell'esistenza di detto accertamento e ad un apodittico richiamo di uno dei singoli dati posti a fondamento del medesimo, ma proceda ad una **specifica valutazione** di tutti gli estremi tenuti in considerazione dall'Ufficio finanziario e di ogni altro eventuale indizio acquisito, sicché? deve ripercorrere in modo chiaro e puntuale, anche se sintetico, prima l'apprezzamento di ognuno di essi ed esprimere successivamente una **valutazione globale** di questi ultimi, rendendo chiari i passaggi della **motivazione** da lui adottata, per consentire di verificare l'esistenza effettiva e la sua coerenza logica”* (cfr.: [Cass. 21 giugno 2011, n. 24811](#); in senso conforme, cfr.: Cass. 26 settembre 2012, n. 37071 e Cass. 10 gennaio 2013, n. 1261).

In definitiva, e? quindi da escludere che la **penale responsabilità** di un contribuente imputato di reato tributario possa essere affermata sulla base della sola determinazione sintetica del reddito effettuata ai sensi dell'**art. 38, quarto comma, del D.P.R. n. 600/1973**, qualora tale elemento, avente valenza meramente indiziaria, non sia sorretto da altri e più? consistenti **elementi di riscontro**.

Un'ulteriore problematica che negli ultimi anni è stata oggetto di acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza concerne la **rilevanza penale** di comportamenti del contribuente ritenuti **elusivi** dall'Amministrazione finanziaria.

Con riferimento a tale tema, una recentissima sentenza la Corte di Cassazione ha individuato i **limiti** alla traslazione nel processo penale dell'accertamento tributario dell'elusione. In particolare, nella [sentenza n. 36894, depositata il 9 settembre 2013](#), la Suprema Corte, confermando l'orientamento di recente espresso anche nella nota sentenza n. 7739/2012, ha ritenuto che le condotte elusive possano costituire reato tributario, ma soltanto laddove queste siano strettamente riconducibili alle **ipotesi di elusione espressamente previste dalla legge**, ovvero sia quelle di cui agli artt. 37, comma terzo, e 37-bis del D.P.R. n. 600/1973.

Nella pronuncia in esame si osserva, infatti, che *“nel campo penale non può affermarsi l'esistenza di una **regola generale** antielusiva, che prescindendo da specifiche norme (...) mentre può affermarsi la rilevanza penale di condotte che rientrino in una **specifica disposizione** fiscale antielusiva”*.

Se da un lato, quindi, viene affermata la rilevanza penale di atteggiamenti del contribuente che rientrino in specifiche fattispecie normative di elusione, dall'altro pare escludersi che le condotte genericamente riconducibili all'**abuso del diritto** possano costituire una fattispecie penalmente rilevante, in quanto ciò comporterebbe seri problemi di compatibilità? col

principio di stretta legalita? in materia penale.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Perdite su crediti e accordi di composizione

di **Paolo Meneghetti**

Con la recente [circolare n.26/2013](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le regole di **deduzione delle perdite su crediti** derivanti da **procedure concorsuali enunciate in capo al debitore**. Non sono state considerate, tuttavia, dall'Agenzia le ipotesi di procedure che sono sì concorsuali, ma **non sono comprese nell'articolo 101, comma 5 del Tuir**. Praticamente il medesimo problema che si era verificato con gli **accordi di ristrutturazione del debito**, problema che ha originato la riscrittura dell'articolo 101 comma 5 del Tuir, **oggi si manifesta con le due procedure inserite** nel nostro ordinamento dal **D.L. 179/2012**, e cioè la **composizione della crisi** e la **liquidazione giudiziale per le aziende** che, a causa delle loro modeste dimensioni, sono escluse dalle previsioni della Legge Fallimentare.

Chi scrive ritiene che per regolamentare queste ipotesi alla luce delle perdite su crediti, non sia necessario attendere una ulteriore modifica normativa, poiché **le attuali disposizioni possono essere applicate**, a seconda dei casi, sia alla composizione della crisi, sia alla liquidazione giudiziale.

L'accordo di composizione della crisi

L'**accordo di composizione della crisi** presenta diverse **analogie** con l'istituto del **concordato preventivo** ex artt. 160 e seguenti della Legge Fallimentare. Infatti, come nel concordato preventivo, l'**accordo**, una volta raggiunto, **vincola tutti i creditori**, sia quelli che vi hanno aderito, sia quelli che risultano dissenzienti o estranei. In entrambi i casi la perdita parziale o totale sul credito assume i requisiti della certezza e della precisione a seguito della avvenuta **omologa del piano** (che ha ricevuto il voto favorevole di almeno il 60% del valore del credito) dal parte del Giudice delegato. Da questa premessa si dovrebbe poter concludere che la perdita sul credito subita dal creditore assume i connotati analoghi alla perdita da concordato preventivo, perdita che **risulta deducibile** ai sensi dell'articolo 101 comma 5 del Tuir. Al riguardo va notato che nella struttura dell'articolo 101 comma 5 del Tuir, prima si statuisce la **legittimità** della deduzione (I° periodo) e poi si definisce il **momento** della deduzione (II° periodo). Nel primo passaggio si afferma che non è necessario dimostrare la **sussistenza degli elementi certi e precisi** a sostegno della deducibilità, se la perdita deriva da procedure concorsuali. Nell'articolo 6 della L. 3/2012, si afferma che è soggetto all'accordo di composizione della crisi il debitore di "**piccole dimensioni**" che "*non è ammesso a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo*". Dal dato letterale si può evincere che il piano di composizione della crisi è "**procedura concorsuale**", il che porta a concludere che per

dedurre la perdita sul credito non serve dotarsi di elementi certi e precisi. Quanto al momento della deduzione si nota che nel concordato preventivo esso coincide con il **decreto di ammissione alla procedura**. Nel caso in esame forse sarebbe ragionevole fissare la data della possibile deduzione con il **decreto di omologa del piano**, momento in cui ciascun creditore conosce l'esito del pagamento del suo credito e quindi conosce per converso l'**entità della perdita**. Il decreto di omologa rappresenta un documento certamente sufficiente a garantire l'Ufficio delle Entrate circa la certezza dell'entità della perdita, ricordando che sul punto, la stessa Circ. 26/2013 (par. 6) ha ritenuto che il piano del concordato preventivo "meramente" presentato ai creditori costituisca titolo per determinare l'**entità della perdita parziale deducibile**. Ora la evidente analogia tra accordo di composizione della crisi e concordato preventivo non può che far legittima la deducibilità della perdita anche per il **creditore della piccola impresa**, nel momento in cui il piano sia stato approvato.

La liquidazione giudiziale del piccolo imprenditore

Il debitore che si assoggetta alla **procedura di liquidazione giudiziale** versa in una situazione che presenta molte **assonanze con il fallimento**, nel senso che anche in questo caso il patrimonio del debitore è affidato al liquidatore giudiziale che applicando le regole del concorso, con il ricavato salderà i debiti verso i creditori. Come nel fallimento, il creditore della liquidazione giudiziale non conosce **con esattezza l'entità del credito** che potrà incassare, per cui potrebbe sembrare sensato ritenere che nel momento in cui la procedura di liquidazione è omologata, la perdita sul credito possa presentare il requisito della integrale deducibilità, salva la facoltà del creditore di attendere il momento in cui avrà assoluta **confezza della perdita effettiva**, per dedurre solo in questo successivo momento la perdita concretamente subita. Al riguardo si ricorda che la citata circolare 26/2013 ha precisato che il creditore potrebbe **dedurre parzialmente la perdita sul credito verso il debitore fallito**, quantificandola in base al contenuto dell'inventario del curatore fallimentare. Analoga procedura è prevista per la **liquidazione della crisi** (il liquidatore giudiziale esegue l'**inventario dei beni del debitore** ex art. 14 sexies della L. 3/2012), ma solo con la formazione del piano di liquidazione di cui al successivo art. 14 novies, si ha certezza dell'**entità della possibile riscossione del credito**, e questo potrebbe essere il **"secondo" momento** in cui poter dedurre la perdita, in alternativa al primo momento che coincide con il **decreto di apertura della liquidazione**.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

I possibili utilizzi delle immobiliari estere

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

La detenzione di un **compendio immobiliare** tramite una società di persone o di capitali residente in Italia presenta alcune **criticità fiscali** legate alla possibile applicazione della **disciplina delle società di comodo** e della **norma che colpisce i beni sociali** usati dai soci.

Tali norme sono volte a contrastare l'utilizzo di strutture, per loro natura "commerciali", per finalità di mero **schermo societario** e di risparmio fiscale. Talora, soprattutto in passato, la detenzione societaria degli immobili si giustificava anche con un **trattamento fiscale di favore** discendente dal regime di tassazione previsto per le società in luogo di quella prevista per le persone fisiche.

La società estera immobiliare consente di evitare i profili di criticità sopra evidenziati.

Come noto, infatti, l'art. 30 della L. 23.12.94 n. 724 stabilisce che *"agli effetti del presente articolo le **società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi [...]**"* se non superano il c.d. test di operatività.

Se la **società risulta "non operativa"** il legislatore, oltre alla presunzione di un reddito minimo ai fini IRES, ha previsto **alcune limitazioni e obblighi** con particolare riguardo a:

1. il riporto delle perdite pregresse;
2. limiti all'utilizzo del credito Iva;
3. la presunzione di un valore minimo della produzione ai fini IRAP.

Diversamente, **le società estere** senza stabile organizzazione non sono soggette alla disciplina in esame.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, nella [R.M. 13.12.1989 prot. n. 460196](#) non si configura l'ipotesi della **stabile organizzazione** in ipotesi di **mera detenzione/locazione** di beni immobili trattandosi di beni patrimoniali non avente distinzione organizzativa e contabile dalla casa madre.

La società estera, ad esempio una **soparfi lussemburghese**, consente di evitare anche la nuova

norma volta a contrastare l'utilizzo dei beni sociali da parte dei soci.

E' appena il caso di ricordare, infatti, come l'**art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, D.L. 138/2011**, al fine di contrastare il fenomeno della **concessione in uso** dei beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore, **senza corrispettivo** o per un corrispettivo annuo **inferiore al valore di mercato**, ha introdotto una nuova fattispecie produttiva di redditi diversi in capo al socio/familiare e, specularmente, in capo all'impresa concedente un effetto di indeducibilità dei costi relativi a detti beni.

L'utilizzo del termine "**imprese**" evidenzia come la norma colpisca:

- le società di capitali;
- le società di persone;
- le imprese individuali, in quest'ultimo caso per i beni affidati a familiari dell'imprenditore.

Il richiamo letterale alle "imprese", pur se estremamente sintetico, porta a escludere che siano colpiti beni intestati a **società semplici** (non esercenti attività di impresa), a enti non commerciali che non svolgono attività di impresa (**trust**) e a **società estere** prive di stabile organizzazione nel nostro Paese.

Il CNDCEC nella [circolare n.27/IR del 2 febbraio 2012](#) ha evidenziato come "*l'esonero dei beni intestati a società estere è una delle maggiori lacune della norma, in quanto, soprattutto per i patrimoni di più rilevante valore, è frequente l'utilizzo di strutture domiciliate oltre frontiera*".

Alla luce delle considerazioni proposte l'**utilizzo di una società estera è sicuramente una valida alternativa**.

Si ricorda, inoltre, come la società estera consenta di beneficiare **dell'esenzione da imposizione** in caso di cessione dell'immobile trascorso il quinquennio.

Ma come si "**crea**" la **società estera**? Una prima possibilità è la costituzione della stessa ed il successivo acquisto degli immobili.

Una soluzione più semplice è il **trasferimento di sede** della società italiana, ad esempio, in Lussemburgo. Alla luce delle **modifiche apportate all'art. 166 del Tuir** è possibile effettuare il trasferimento di sede in "**sospensione di imposta**"; inoltre, il trasferimento di sede in Lussemburgo non determina una interruzione del periodo di imposta.

Questo tipo di scelta deve però misurarsi con le disposizioni fiscali del Tuir che considerano **comunque residenti in Italia** le società che, di fatto, risultano amministrate nel nostro territorio o il cui oggetto principale dell'attività d'impresa sia in Italia: in sostanza, in una simile fattispecie la residenza della società potrebbe essere attratta in Italia in relazione **all'oggetto dell'attività**.

L'imprenditore persona fisica deve segnalare l'investimento estero nel **Modulo RW** e versare l'**IVAFE**; inoltre, i costi della struttura sono più elevati.

RISCOSSIONE

Riscossione coattiva dei tributi: il Decreto Fare non elimina tutte le criticità

di **Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini**

Non può certamente negarsi la **buona volontà** del legislatore che, nella consapevolezza dell'irrinunciabilità di un **intervento forte e strutturato in tema di riscossione coattiva dei tributi** in questo tempo lacerato da una congiuntura economica che fatica a cedere il passo alla ripresa, è fattivamente intervenuto con una serie di misure idonee a ripristinare il **giusto equilibrio** tra l'interesse dello Stato al recupero delle imposte e quello contrapposto del cittadino-contribuente alla sostenibilità del **costo** di quelle imposte.

In questo senso devono certamente interpretarsi le disposizioni che hanno **escluso l'abitazione principale dal novero dei beni pignorabili** a condizione che il contribuente vi risieda anagraficamente e non si tratti di abitazione di lusso, come pure l'**elevazione a 120.000 euro del limite delle somme iscritte a ruolo necessario per procedere ad esecuzione forzata** per le abitazioni non prima casa o di lusso, nell'uno e nell'altro caso, fatta salva la possibilità di iscrivere ipoteca per la tutela dei crediti erariali per l'ipotesi di esecuzione eventualmente avviata da terzi.

Ed ancora, l'introduzione di una **soglia di impignorabilità pari ad 1/5 del loro valore**, e solo se gli altri beni non sono sufficienti a soddisfare la pretesa creditoria, anche in relazione ai **beni strumentali** di imprese costituite in forma societaria e nei casi di **prevalenza del capitale sul lavoro**, nonché la previsione che il debitore ne sia obbligatoriamente nominato **custode** e che il primo incanto sia fissato dopo 300 giorni dal pignoramento, a salvaguardia dell'attività lavorativa, nell'ottica del tentativo di risanamento.

Di segno contrario, la possibilità per l'agente della riscossione di **iscrivere garanzia ipotecaria anche quando non si siano verificate le condizioni per l'espropriazione** al fine di assicurare il diritto di prelazione sul ricavato della vendita conseguente all'esproprio promosso da terzi e, nell'ipotesi del fallimento del debitore, uguale soddisfazione con prelazione sul ricavato.

E pur tuttavia, **non tutte le criticità del sistema** hanno trovato compiuta soluzione.

In tema di dilazione dei pagamenti viene disposto che la **rateazione delle somme iscritte a ruolo**, nei casi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla sua responsabilità, in una **comprovata e grave situazione di difficoltà** legata alla congiuntura economica, **può essere**

aumentata fino a 120 rate mensili. A tali fini, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella che si verifica al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

- accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario **secondo un piano di rateazione ordinario;**
- **valutazione della solvibilità** del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del precedente comma.

Aspetti critici (1). La dilazione rimane applicabile alle **sole somme iscritte a ruolo.** Si è persa l'occasione di intervenire nel **momento precedente,** quello dell'**emissione degli avvisi bonari,** per i quali la norma oggi prevede 6 rate trimestrali per debiti fino a 5.000 euro, 20 rate trimestrali se il debito è superiore a 5.000 euro. In quella sede, l'omesso versamento può essere sanato con il versamento della sanzione ridotta del 10% in luogo di quella edittale del 30% che grava invece sul debito allorché viene trasferito in Equitalia.

Altresì, il contribuente, che aveva omesso il pagamento delle imposte alla scadenza originaria a **motivo di illiquidità,** potendo contare su un tempo più lungo per restituire il proprio debito, ovierebbe all'**ulteriore gravoso onere dell'aggio,** moltiplicando la possibilità di adempimento regolare.

Ma **così non è** e, dunque, il contribuente che intendesse sanare l'omesso versamento nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario, potrà solamente usufruire di un **massimo di 20 rate trimestrali** e decadrà dalla rateazione qualora non riuscisse a perfezionare il pagamento della prima rata, oppure di una rata diversa dalla prima, entro il termine di pagamento di quella successiva.

Aspetti critici (2). Il **nuovo accertamento esecutivo** introdotto dall'**art.29 del D.L. n.78/2010** obbliga il contribuente a **versare le somme richieste entro 60 giorni dalla notifica,** decorsi inutilmente i quali, nei successivi 30 giorni l'ufficio affida all'agente della riscossione l'**esazione coattiva delle somme pretese.** In detta ipotesi, si rende dovuto l'**aggio, interamente a carico del contribuente** ed altresì, le somme richieste sono maggiorate degli interessi di mora (art. 30 D.P.R. 602/1973) calcolati a partire dal **giorno successivo alla notifica degli atti** (art. 29, comma 1, lett. f) D.L. n.78/2010).

Poiché **tra la notifica dell'atto ed il momento in cui lo stesso diviene esecutivo** può intercorrere un tempo anche piuttosto lungo per effetto della presentazione di istanza di adesione o della sospensione feriale, è di immediata percezione l'**ulteriore aggravio di costi** che il contribuente finisce per subire suo malgrado nella sventurata ipotesi in cui l'oggettiva condizione di difficoltà gli precludesse la possibilità di adempiere nel termine dei 60 giorni.

Auspici. La norma rinvia ad un **decreto** da emanarsi per la definizione delle **modalità di attuazione** del meccanismo di rateazione descritto. L'auspicio è che **non si complichino inutilmente gli adempimenti,** disperdendo il vantaggio che l'intervento normativo ha inteso garantire al contribuente "agonizzante".

BUSINESS ENGLISH

Accountants and career perspectives

di **Enrico Zappa, Justin Rainey**

1) Choose the correct word to fill in the 8 spaces

Accountants **1) in/at/for** the UK are facing major uncertainty over their careers, according to new research.

A study from recruitment consultant Badenoch & Clark **2) asks/tells/reports** that 44% are less confident about their career **3) than/that/which** they were at the start of the year.

The results showed that accountants earning £30,000-£45,000 in particular **4) have/are/do** experiencing a career path 'hole' though it also remained a concern for many of their more senior colleagues.

Some 44% of accounting and finance professionals anticipate changing jobs **5) in/since/by** the end of the year, and **6) it/this/that** seems finding a clearer career path is a major driver behind the trend.

Even more senior professionals see it as important, with around a quarter saying seeing a clearer career path would make their role more attractive.

Factors such as higher bonuses and flexible working come much further down the list of concerns among accountants, sending a clear signal to employers that they need to **7) look/focus/get** on more than just salary when framing a role.

Nick Eaves, executive director at Badenoch & Clark, said: 'For previous generations of accountants, career paths mostly fell into a very tried and tested pattern.'

8) However/Although/ Despite, as the job market has become more fluid and the roles that accountants can fill have multiplied, a significant level of confusion has emerged.'

www.badenochandclark.com (last visited 5/9/13)

2. What is more important than salary for many UK accountants? What is important for YOU?

3. Which title is the most appropriate?

1. ACCOUNTANTS ARE HAPPY ABOUT THE FUTURE
2. ACCOUNTANTS IN A CAREER PATH HOLE
3. ACCOUNTANTS HAVE GREATER JOB OPPORTUNITIES

ANSWERS

1) in; 2) reports; 3) than; 4) are; 5) by; 6) it; 7) focus; 8) However

2) 'a clearer career path'

3) B